

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

N° 112 - 24

SCHEDA N° SPECIALE

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali

Emanati dal MIN.ISTRUZ. decreto e circolare relativi a

CESSAZIONI e PENSIONI INPS Cassa Stato SCUOLA
DAL 01/09/2025

CESSAZIONI con Istanze On Line dal 27/09/2024 e fino al 21/10/2024 ore 23.59

TABELLE SINOTTICHE-CONDIZIONI-DOMANDA DI CESSAZIONE

PENSIONAMENTO D'UFFICIO-QUESITI RICORRENTI e relativi CHIARIMENTI

Il MIN.ISTRUZ. ha emanato il **D.M. n. 188 del 25/09/2024** nel quale viene fissato il termine per presentare le domande di cessazione dal servizio CON DECORRENZA 01/09/2025

ED E' STATA PUBBLICATA LA

CIRCOLARE MIN.ISTRUZ. APPLICATIVA prot.n. 0150796 del 25/09/2024

Questi, in sintesi, i contenuti della citata circolare MIN.ISTRUZ. applicativa:

1- L'inoltro delle domande e comunicazioni di cessazione con decorrenza 01/09/2025 del personale

Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli incaricati di religione e

del personale in servizio all'estero, avverrà **ESCLUSIVAMENTE** mediante l'utilizzo delle

"ISTANZE ON LINE", c.d. POLIS (Presentazione On Line delle Istanze);

q u i n d i.....

**EVENTUALI DOMANDE DI CESSAZIONE GIA' PRESENTATE
IN FORMA CARTACEA DEVONO ESSERE RIPRODOTTE,
UTILIZZANDO LA PROCEDURA "ISTANZE ON LINE";**


2- Le funzioni saranno disponibili nel sito "ISTANZE ON LINE"

dal 27/09/2024

fino al 21/10/2024 ore 23.59;

3- Saranno trasmesse **ESCLUSIVAMENTE** via web le istanze e comunicazioni concernenti la cessazione dal servizio del personale scolastico

NOTA



Per le cessazioni disposte d'UFFICIO **non** si deve utilizzare la funzione "ISTANZE ON LINE" in quanto tale funzione serve **SOLO** PER LE CESSAZIONI A DOMANDA.

- 4-La domanda,invece,di pensione rivolta all'INPS gestione Dip.Pubb. sede competente , SARA' PRESENTATA ,**ESCLUSIVAMENTE** attraverso le seguenti modalità:
- a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.
 - b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
 - c) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato


Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. La domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Attenzione



5- L'accertamento del diritto alla pensione PER IL 2025
E' DI COMPETENZA DELL'INPS CASSA STATO DELLA SEDE COMPETENTE,
sulla base dei **dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun pensionando/a.**
Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate

entro la data ultima del 10/01/2025



L'accertamento da parte dell'INPS del raggiunto diritto pensione **dovrà concludersi**
entro il termine ultimo del 22 aprile 2025 

(certamente per permettere al MIN.ISTRUZ. di "liberare" i posti per la mobilità).

Precisazione  Il MIN.ISTRUZ. precisa nella circolare:

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento **delle SCUOLE di titolarità pensionandi**, utilizzando esclusivamente l'applicativo Nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni.

NON E' AMMESSO L'USO DEL SIDI

NOTA 


*Le scuole potranno convalidare al SIDI (Sistema informativo dell'Istruzione) la CESSAZIONE e quindi rendere libero per i movimenti il posto del pensionando scuola 2025 **SOLAMENTE** dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.*

ADEMPIMENTI PENSIONANDI 2025

1) CONTROLLARE I RAGGIUNTI REQUISITI PENSIONISTICI
(basta 1 giorno in meno e..... perde il "treno pensione" 2025)


2) CONTROLLARE IL PROPRIO ESTRATTO CONTO INPS GESTIONE PUBBLICA (con colore ARANCIONE)

In caso di errori inviare on line ALL'INPS la R.V.P.A. cioè la RICHIESTA VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA.



Precisazione

E' possibile anche chiedere alla scuola di titolarità la "SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA" mediante l'utilizzo della funzione "NUOVA PASSWEB" (canale informatico diretto SCUOLA - INPS) con la quale le scuole possono inserire i PERIODI MANCANTI e "certificarli".



3) INVIARE CON ISTANZE ON LINE LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
(solo per le cessazioni a domanda **NON D'UFFICIO**)

4) INVIARE ON LINE ALL'INPS CASSA STATO sede competente LA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.

Attenzione



Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

La segreteria scolastica o l'ufficio scol. dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

6-Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI, con l'apposita funzione, **SOLO** successivamente all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. In merito potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.






ERRORI DA EVITARE

Si ricorda che L'INVIO TELEMATICO E' LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER LA CESSAZIONE E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.






1)chi presenterà solo domanda di pensione all'INPS-CASSA STATO- on line
(tramite un Patronato o il " fai da te")
MA NON EFFETTUERA' LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO on line con la
procedura " P O L I S " **ENTRO le ORE 23.59 del giorno 21/10/2024**
RESTA ANCORA IN SERVIZIO.

2)chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro la scadenza,
ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente domanda di
PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA
(tramite un Patronato o il " fai da te")
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2025,
MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

Il MIN.ISTRUZ. allega alla circolare anche una tabella riepilogativa "requisiti pensionistici"
.....ma come nei decorsi anni lo SNALS CONFISAL
pubblica le TABELLE SINOTTICHE con ulteriori dettagli.

| PENSIONE di..... | CONDIZIONI | | TIPO DI CESSAZIONE | CODICE CESSAZIONE SIDI | SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line | TIPO domanda on line all'INPS | Precisazioni | NORMATIVA |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|--|---|---|--|
| | Età | Contributi | | | | | | |
| Vecchiaia | 67 anni | contributi minimi 20 anni | D'ufficio: se requisiti maturati entro il 31/08/2025 | CS01 | NO istanze on line |  | E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni) per i dipendenti che entro il 31/08/2025 compiono il 67° anno di età. La domanda in forma cartacea deve essere presentata entro il 21/10/2024 (art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94) CODICE SIDI CS12 | Art.24 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012 |
| | | | A domanda: se i requisiti matureranno dal 01/09/2025 al 31/12/2025 | CS01 | 21/10/2024 | | | |
| Vecchiaia docenti scuola d'infanzia | 66 anni e 7 mesi | contributi minimi 30 anni al 31/08/2025 | | | |  | in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2025. Si deve allegare alla domanda pensione INPS il mod.AP116 rilasciato dalla scuola con indicato codice ISTAT. | Art.24 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 - paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012 - L'articolo 1, commi 147 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Messaggio INPS N°4804 del 21-12-2018. Per tale cessazione NON E' POSSIBILE UTILIZZARE IL CUMULO GRATUITO. |
| | | | A domanda: se l'età è compiuta dal 01/09/2025 al 31/12/2025 | CS01 | 21/10/2024 | | | |
| VECCHIAIA CONTRIBUTIVA | 71ANNI | entro il 31/08/2025 5 anni di contribuzione "effettiva", (obbligatoria, volontaria, da riscatto) NO figurativa | A domanda | CS01 | 21/10/2024 |  | La pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 anni di contributi riguarda SOLO chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 , a prescindere dall'importo della pensione | Art.24 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 paragrafo 7 Circ INPS n. 37 14/03/2012 |
| Anticipata A DOMANDA | non richiesto | 41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini AL 31/12/2025 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 |  | se i requisiti si maturano entro il 31/12/2025 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2025) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 | Art.15 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 2 Circ INPS n. 11 29/01/2019 |
| Anticipata D'UFFICIO | 65 anni AL 31/08/2025 | 41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini AL 31/08/2025 | D'ufficio solo se età 65 anni e relativi contributi sono maturati entro 31/08/2025 | CS10 | NO istanze on line |  | Il dipendente DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO anche senza accertare situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale | art. 2, comma 5°, D.L. n. 101/2013 convertito in legge dalla legge n. 125/2013 |

| PENSIONE di..... | CONDIZIONI | | TIPO DI CESSAZIONE | CODICE CESSAZIONE SIDI | SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line | TIPO domanda on line all'INPS | Precisazioni | NORMATIVA |
|-----------------------------|--|---|---|----------------------------------|---|--|--|--|
| | Età | Contributi | | | | | | |
| Anticipata D'UFFICIO | almeno 62 ANNI entro il 31/08/2025 | 41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini al 31/08/2025 | D'UFFICIO per esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza. | CS10 | NO istanze on line | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Ordinario Tipologia: Nessuna | Il dipendente POTRA' SUBIRE (non DOVRA' SUBIRE) (quindi..... è una possibilità NON un obbligo) ai sensi art.72 comma 11 della legge 133/2008 la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da esercitare, con preavviso di sei mesi. Il personale scuola interessato deve aver compiuto 62 anni età entro il 31/08/2025 | art.72 comma 11 della legge 133/2008 par.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica |
| Opzione donna | 58 anni entro il 31/12/2021 | 35 anni entro 31/12/2021 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici Tipologia: Nessuna | Si deve optare il il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 | LEGGE BILANCIO 2022 n.234/2021 |
| Opzione donna | 58-59-60 anni in base al n° figli entro il 31/12/2022 + ulteriore "condizione" | 35 anni entro 31/12/2022 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici Tipologia: Nessuna | Si deve optare il il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 | LEGGE 29 dicembre 2022 , n. 197 |
| Opzione donna | 59-60-61 anni in base al n° figli entro il 31/12/2023+a ltra condizione | 35 anni entro 31/12/2023 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici Tipologia: Nessuna | Si deve optare il il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 | LEGGE 30/12/2023,n.213 art.1 comma 138 |

| PENSIONE di..... | CONDIZIONI | | TIPO DI CESSAZIONE | CODICE CESSAZIONE SIDI | SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line | TIPO domanda on line all'INPS | Precisazioni | NORMATIVA |
|--|---|---|--------------------|------------------------|--|---|--|---|
| | Età | Contributi | | | | | | |
| Pensione anticipata Quota 102 | 64 ANNI entro il 31/12/2022 c.d. CRISTALLIZZAZIONE | 38 anni entro il 31/12/2022 c.d. CRISTALLIZZAZIONE | A domanda | CS10 | entro il termine annualmente stabilito dal Min.Istruz.. |  | <p>se i requisiti si maturano entro il 31/12/2022 il pagamento della pensione decorre dal 01/09/2025 per la c.d. CRISTALLIZZAZIONE DEL DIRITTO .La pensione in Quota 102 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa</p> | <p>RIFERIMENTI PER ANALOGIA Art.14 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 1 Circ INPS n. 11 29/01/2019 LEGGE BILANCIO 2022 n.234/2021</p> |
| Pensione anticipata Quota 100 | 62 ANNI entro il 31/12/2021 cristallizzazione del diritto | 38 anni entro il 31/12/2021 cristallizzazione del diritto | A domanda | CS10 | 21/10/2024 |  | <p>se i requisiti si maturano entro il 31/12/2021 il pagamento della pensione decorre dal 01/09/2025 cioè dalla cessazione.La pensione in Quota 100 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa</p> | <p>Art.14 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 1 Circ INPS n. 11 29/01/2019</p> |
| Pensione anticipata flessibile c.d.Quota 103 | 62 ANNI entro il 31/12/2023 c.d. CRISTALLIZZAZIONE | 41 anni entro il 31/12/2023 c.d. CRISTALLIZZAZIONE | A domanda | CS10 | 21/10/2024 |  | <p>se i requisiti si maturano entro il 31/12/2023 il pagamento della pensione decorre dal 01/09/2025 per la c.d. CRISTALLIZZAZIONE DEL DIRITTO.La pensione in Quota 103 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa</p> | <p>LEGGE 29 dicembre 2022 , n. 197</p> |
| Pensione anticipata flessibile c.d. NUOVA Quota 103 | 62 ANNI entro il 31/12/2024 | 41 anni entro il 31/12/2024 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 |  | <p>se i requisiti si maturano entro il 31/12/2024 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2024) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.La pensione in NUOVA Quota 103 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa. <u>CALCOLO TUTTO CONTRIBUTIVO PERMANENTE.</u></p> | <p>LEGGE 30/12/2023,n.213</p>  |

| PENSIONE di..... | CONDIZIONI | | TIPO DI CESSAZIONE | CODICE CESSAZIONE SIDI | SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line | TIPO domanda on line all'INPS | Precisazioni | NORMATIVA |
|--|-----------------------------|--|---|------------------------|--|---|---|---|
| | Età | Contributi | | | | | | |
| anticipata contributiva primo accredito contributivo NON PRIMA del 1° gennaio 1996 | 64 anni entro il 31/12/2024 | almeno 20 anni effettivi al 31/08/2024 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 | <p>Gruppo: ANZIANITÀ/ANTICIPATA/VECCHIAIA</p> <p>Prodotto: PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA</p> <p>Tipo: SISTEMA CALCOLO CONTRIBUTIVO</p> <p>Tipologia: NESSUNA</p> | <p>La mensilità LORDA di pensione nel 2024 NON DEVE essere inferiore a 1.603,20 € per UOMINI e DONNE senza figli. NON DEVE essere inferiore a 1.496,32 € per DONNE con 1 figlio. NON DEVE essere inferiore a 1.389,44 € per DONNE con 2 o più figli. Per "contribuzione effettiva" deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.</p> | <p>Art.24 comma 11 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 e paragrafo 9 Circ INPS n. 37 14/03/2012 LEGGE 30/12/2023,n.213 art.1 comma 125, lett.b)lett.c)</p> |
| dipendenti scuola "cd. precoci" CERTIFICAZIONE | non richiesto | 41 anni donne e uomini AL 31/12/2025 | === | === | Domanda certificazione on line all'INPS entro il 01/03/2025 | <p>Gruppo: CERTIFICAZIONE</p> <p>Prodotto: DIRITTO A PENSIONE</p> <p>Tipo: LAVORATORI PRECOCI</p> | <p>Sono "precoci" i dipendenti scuola che abbiano almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età e si trovino in queste condizioni:</p> <p>1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta di certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità.</p> <p>2) con invalidità pari o superiore al 74%</p> <p>3) svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2025, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti scuola dell'infanzia</p> | <p>Art. 1, c. 199, L. 232/2016 ----- DPCM 87/2017 --- Circolare INPS N. 99 del 16-06-2017 Art.17 D.L.n.4/2019 paragrafo 4 Circ INPS n. 11 29/01/2019</p> |
| dipendenti scuola "cd. precoci" DOMANDA PAGAMENTO | non richiesto | 41 anni donne e uomini AL 31/12/2025 | Domanda cessazione cartacea al Dirigente scol. Entro il 31/08/2025 | CS10 | 31/08/2025 | <p>Gruppo: Anzianità/Vecchiaia</p> <p>Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata</p> <p>Tipo: LAVORATORI PRECOCI</p> <p>ANZIANITÀ(AUTOMATICA)LAV.PRECOCI LEGGE 232/2016</p> | <p>L'INPS entro il 30/06/2025 accerta il diritto al beneficio. Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2025 e domanda on line all'INPS per il pagamento della pensione. Se si accede alla pensione "precoci" non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata</p> | <p>Art. 1, c. 199, L. 232/2016 ----- DPCM 87/2017 --- Circolare INPS N. 99 del 16-06-2017 Art.17 D.L.n.4/2019 paragrafo 4 Circ INPS n. 11 29/01/2019</p> |

| PENSIONE di..... | CONDIZIONI | | TIPO DI CESSAZIONE | CODICE CESSAZIONE SIDI | SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line | TIPO domanda on line all'INPS | Precisioni | NORMATIVA |
|--|--|--|--------------------|------------------------|--|--|---|---|
| | Età | Contributi | | | | | | |
| Vecchiaia con CUMULO GRATUITO | 67 anni | 20 anni | A domanda | CS01 | 21/10/2024 | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Vecchiaia Tipo: Ordinario Tipologia: Nessuna Gestione: CUMULO | Si può cumulare gratis la contribuzione presente nelle varie gestioni INPS e nelle casse prev.private.L'importo della pensione è la somma delle quote delle singole gestioni. Le quote di pensione saranno pagate solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciasc.gestione in presenza di contributi casse private | Legge 24 dicembre 2012, n. 228----- Circolare INPS n. 120 06/08/2013 ----- legge n. 232 dell'11 dicembre 2016----- circolare INPS n. 60 del 16.03.2017 ----- circolare INPS n.140/2017 |
| Anticipata A DOMANDA con CUMULO GRATUITO | non richiesto | 41 anni 10 mesi donne 42 anni 10 mesi uomini AL 31/12/2025 | A domanda | CS10 | 21/10/2024 | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: Ordinario Tipologia: Nessuna Gestione: CUMULO | Si può cumulare gratis la contribuzione presente nelle varie gestioni INPS e nelle casse prev.private.L'importo della pensione è la somma delle quote delle singole gestioni. Le quote di pensione saranno pagate SUBITO anche in presenza di contributi casse private | legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 ----- circolare INPS n. 60 del 16.03.2017 ----- circolare INPS n.140/2017 |
| Pensione anticipata Quota 100 con CUMULO GRATUITO | 62 ANNI entro il 31/12/2022 crystallizzazioni del diritto | 38 anni entro il 31/12/2022 crystallizzazione del diritto | A domanda | CS10 | 21/10/2024 | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata Tipo: REQUISITO QUOTA 100 Tipologia: Nessuna Gestione: CUMULO | Per ottenere 38 anni di contributi si potrà CUMULARE GRATIS periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS (quindi contributi INPS lavoro privato,autonomo,gest.separata,ENPALS) per i quali non è stata già richiesta la ricongiunzione onerosa NON E' POSSIBILE CUMULARE GRATUITAMENTE i contributi versati presso casse previdenziali private (INARCASSA,ENPAF,CASSA FORENSE, ecc.) | Art.14 D.L. n.4/2019 convertito in legge dalla legge n.26/2019 paragrafo 1 Circ INPS n. 11 29/01/2019 |

E' possibile il CUMULO GRATUITO ANCHE CON QUOTA 102 E QUOTA 103(requisiti 2023) e QUOTA 103(requisiti 2024) con requisiti c.d. CRISTALLIZZATI

NOTA



Con la legge bilancio 2025 "potrebbe" essere "PROROGATA AL 31/12/2025"

L'APE SOCIALE con **63 anni e 5 mesi di età** entro **31/12/2025** e:

ENTRO IL 31/12/2025 ALMENO **30** anni contributi per ass.familiare convivente con handicap o invalidità personale

oppure **36 aa** contributi doc.sc.infanzia e primaria.**Le donne possono avere uno "sconto" pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni.**

ATTENTI !!! in.....Istanze On Line

La circolare MIN.ISTRUZ. sulle cessazioni 2025 precisa quanto segue:

La richiesta(di cessazione dal servizio) potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente

1^ Istanza *conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete e cioè.....*

- **compimento di 67 anni di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2025**
- **maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2025 (uomini)**
- **maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2025 (donne)**
- **maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2025 (uomini)**
e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
- **maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2025 (donne)**
e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico
- **compimento di 66 anni e 7 mesi di età tra il 01/02/2025 e 31/05/2025**
per insegnanti scuola d'infanzia con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31/08/2025(lavoro gravoso)
- **cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione**
- **cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.**

2^ Istanza

esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 100”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2021

esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 102”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2022

esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 103”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2023

esclusiva ai fini cessazione per la maturazione del requisito alla pensione **“quota 103”** CON REQUISITI MATURATI ENTRO 31/12/2024

esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (opzione donna)

esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (opzione donna)

esclusiva per riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (opzione donna)

..in altre parole..

Si potranno inviare con POLIS fino a **SEI** istanze di cessazione:

una di cessazione c.d. "ordinaria"

e **altre 5** (quota 100-102-103- NUOVA 103- opzione donna)in subordine alla prima.

motivazione



La presenza anche di domande di cessazione in subordine permetterà al pensionando/a di **CESSARE DAL 01/09/2025**

COMUNQUE, nel caso che per ERRATO CONTEGGIO del servizio utile a pensione, per alcuni giorni in meno

non si riesca a cessare con i requisiti della PENSIONE ANTICIPATA (c.d. Monti-Fornero)

che richiede al 31/12/2025 il possesso di contributi pari a

42aa e 10 mm per gli UOMINI e a **41 aa e 10mm per le donne.**

PENSIONAMENTO D'UFFICIO

Sono interessati al pensionamento d'ufficio dal 01/09/2025
i dipendenti scuola nati entro 31/08/1958
cioè con 67 anni di età compiuti entro il 31/08/2025




NOTA

PER I/LE NATI/E DAL 01/09/1958 AL 31/12/1958

(che al 31/12/2025 maturano 67 anni di età),

la cessazione dal 01/09/2025 E' SOLO A DOMANDA.



NOTA

PER I/LE NATI/E DAL 01/02/1959 AL 31/05/1959


insegnanti scuola d'infanzia (lavoro gravoso)

(che al 31/12/2025 maturano 66 anni e 7 mesi di età),

la cessazione dal 01/09/2025 E' SOLO A DOMANDA.

e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2025.

NOTA



Nella eventualità di **manca** al 31/08/2025 dei **20 anni di contributi**

E' POSSIBILE RICHIEDERE(come spiegato nella pag.seguente)

LA PERMANENZA IN SERVIZIO.

RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:


**FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA
ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'**

(ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano


ad essere presentate in forma analogica(cartacea)

oppure digitale entro il 21/10/2024



Ne consegue che nel 2025 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, **non sono** in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

NOTA



E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni)

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e succ.modifiche ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di TRE anni. Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico .

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)

POSSIBILI DUE CASI:

- 1) art. 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013 (anche senza esubero)
- 2) art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

art. 72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del

personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando

i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento, entro il 31 agosto 2025, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11°, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

QUINDI.....


in merito al PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)

si possono verificare i seguenti 2 casi:

CASO A

TUTTO il personale nato entro il 31/08/1960 e precedentemente che ENTRO IL 31/08/2025 compie 65 ANNI DI ETA' ED entro il 31 agosto 2025 matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di 42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO




come previsto dall'articolo 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013 convertito in legge dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

anche senza accertare situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza

dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.



CASO B

TUTTO il personale ANCHE CON MENO DI 65 ANNI DI ETA' che entro il 31 agosto 2025 matura un'anzianità contributiva, rispettivamente, di

42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

POTRA' SUBIRE (non DOVRA' SUBIRE)

(quindi..... è una possibilità NON un obbligo)

ai sensi art.72 comma 11 della legge 133/2008

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

da esercitare, con preavviso di **sei mesi**, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi

SOLO DOPO AVER ACCERTATO una situazione di esubero

del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza

dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale

Il personale scuola interessato deve aver compiuto in ogni caso al 31/08/2025

62 anni di età come precisato nel par.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica

DOMANDA PENSIONE +PART-TIME

La domanda di part-time+pensione può essere presentata, sempre utilizzando esclusivamente la procedura POLIS - istanze on line:

da coloro che hanno maturato/maturano entro il 31/12/2025 i requisiti per la pensione anticipata (**41 anni e 10 mesi per le donne**; **42 anni e 10 mesi per gli uomini**) **e non hanno raggiunto i 65 anni di età.**

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part-time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

NOTA



Il trattamento pensionistico viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione **non può superare l'ammontare della retribuzione spettante a tempo pieno.**

Attenzione




Con il nuovo calcolo MISTO della pensione (retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012 alla cessazione)

la PENSIONE SI AVVICINA ALL'ULTIMO STIPENDIO E IN ALCUNI CASI

risulta SUPERIORE ALL'ULTIMO STIPENDIO.

Pertanto con la richiesta di PENSIONE+PART-TIME si dovrebbe lavorare (anche se con orario ridotto) per percepire un TOTALE (pensione+stipendio) INFERIORE ALL'IMPORTO DELLA PENSIONE SPETTANTE .

..in altre parole..




rimanendo a casa, senza lavorare, si ottiene un importo di pensione superiore

allo stipendio guadagnato lavorando almeno 3 gg alla settimana.

Inoltre con pensione+part-time VIENE SPOSTATO IL PAGAMENTO DEL TFS (TFR) (BUONUSCITA) che sarà riscosso (1^a rata) dopo 2 anni dalla EFFETTIVA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (cioè dalla cessazione definitiva dopo pens+part-time).

Pertanto si DEVE VALUTARE attentamente l'effettiva CONVENIENZA di richiedere dal 01/09/2025 la pensione+il servizio part-time.

IMPORTANTE



Chi ha pratiche di riscatto o ricongiunzione ancora da definire, DEVE SOLLECITARE la definizione del provvedimento e la emissione del decreto chiamato "determina".

Non è sufficiente avere già presentato la domanda di riscatto o di ricongiunzione.

Si ricorda che la "determina" di riscatto o ricongiunzione per PRODURRE EFFETTI DEVE ESSERE FORMALMENTE ACCETTATA anche se il pagamento verrà effettuato successivamente a rate e le rate residue ancora da pagare, dopo la cessazione, saranno trattenute nella pensione.

A seguito dell'inizio del pagamento dell'onere i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nei periodi ai quali si riferiscono, anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

In altre parole se si riscatta un periodo prima del 01/01/2012 e si paga

nel 2025, IL PERIODO E' CONTEGGIATO PER "COMPETENZA" E NON "PER CASSA".

QUINDI SERVE PER MATURARE I REQUISITI e per incrementare l'importo della quota "retributiva" della pensione corrisposta.

SCADENZA DOMANDE CESSAZIONE/PROROGA

*Termine di presentazione domande a mezzo "istanze-on line":
oppure domande di proroga "cartacee"*

lunedì 21 ottobre 2024

Tutte le domande presentate si intendono accolte alla data di:

martedì 22 ottobre 2024

senza l'emissione del provvedimento formale

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I BENEFICIARI

APE sociale , pensione anticipata **PRECOCI** per i lavori gravosi(*ins.sc.infanzia*)

che hanno ricevuto o riceveranno

LETTERA INPS ATTESTANTE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

I dipendenti scuola che hanno ricevuto o riceveranno

lettera INPS attestante la concessione **dell' APE SOCIALE**

(con requisiti 2024) in seguito a richiesta on line

(2° scrutinio c.d. intermedia) inviata entro il 15/07/2024

oppure (3° scrutinio c.d. tardiva) da inviare entro il 30/11/2024

oppure della pensione anticipata PRECOCI per i lavori gravosi(*ins.scuola infanzia*)

(2° scrutinio 2024 c.d. tardiva) da inviare entro il 30/11/2024

oppure (1° scrutinio 2025) da inviare entro il 01/03/2025

possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2025

in forma analogica(cartacea) oppure digitale entro il 31/08/2025 al Dirigente della scuola di titolarità.

NOTA

Per APE SOCIALE (requisiti 2025) si deve attendere eventuale proroga nella legge di BILANCIO 2025.

QUESITI RICORRENTI e.....relativi CHIARIMENTI

Quali sono le scadenze per cessare dal servizio il 01/09/2025?

Per cessare dal servizio scuola con decorrenza 01/09/2025 il pensionando deve inviare on line la domanda di cessazione **ESCLUSIVAMENTE mediante procedura " Istanze On Line " **ENTRO le ORE 23.59 del 21/10/2024.****

Alle ore 24.00 tale funzione sarà "disabilitata" e il pensionando *RESTERA' ANCORA IN SERVIZIO.....un altro anno..*

Entro quale termine si deve inviare on line all'INPS CASSA STATO la domanda per il pagamento della pensione?

Non è necessario presentare tramite il servizio gratuito di un Patronato la domanda per il pagamento della pensione prima dell'invio della domanda di cessazione al MIN.ISTRUZ..

Mentre il termine di invio cessazione con "Istanze On Line" è tassativo, la domanda per pagamento pensione può essere inviata anche successivamente all'invio al MIN.ISTRUZ. della domanda di cessazione dal servizio.

Nei moduli cessazioni istanze on line alla fine è indicato:

"DICHARA INOLTRE di impegnarsi ad inoltrare al competente ente previdenziale domanda di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2025"

E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE comunque entro il mese di GENNAIO 2025 in quanto in analogia a quanto previsto per la **CASSA STATO dipendenti NON COMPARTO SCUOLA (ministeriali, Agenzia Entrate ecc) e per le altre Casse pensioni della gestione pubblica (CPDEL, CPI, CPS) l'INPS richiede che la domanda sia inviata **ALMENO 6 MESI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE** e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2025.**

Quali conseguenze se non si presenta domanda di pensione all'INPS?

Chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro la scadenza stabilita dal MIN.ISTRUZ., ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici"on line" domanda di **PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA**

(tramite un Patronato o il " fai da te")

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2025, MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

**Ho pratiche di riscatto ancora da definire da parte dell'INPS
posso inviare ugualmente domanda di cessazione al MIN.ISTRUZ.?**

**Se il pensionando maturerà i requisiti per accedere
alla pensione dopo avere accettato il riscatto o altra
pratica, ancora da definire da parte dell'INPS,
può ugualmente inviare con procedura "Istanze On Line"
la domanda di cessazione, però "spuntando" la clausola
di "salvaguardia" al fine di non diventare "esodato"
cioè senza pagamento stipendio e pensione.**

In altre parole si dovrà "spuntare" la seguente dichiarazione:

DICHIARA:

- la volontà di interrompere il rapporto d'impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il requisito.
- la volontà di non interrompere il rapporto d'impiego nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del requisito.



**Invio della domanda di pensione all'INPS con il "fai da te"
oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?**


**E' preferibile l'invio della domanda pagamento pensione
usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.**

**Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge
30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato
è finanziato dallo Stato.**

Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia **sulla compilazione della domanda che sugli allegati da inserire.**

A norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, come modificato dall'art.1-comma 783- della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

la domanda di pensione trasmessa all'INPS non può essere definita laddove quest'ultima **NON** risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento.

L'INPS con messaggio n.29671 del 07-12-2007 ha precisato: gli "interessi" legali per ritardato pagamento della pensione, **nel caso in cui la domanda risulti incompleta,**  decorrono dal suo completamento.

Per tale motivo è preferibile **NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE"**.

Quale Patronato scegliere per l'invio all'INPS della domanda per ottenere il pagamento della pensione spettante?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di pensione sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica "particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato "comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato che conosce in modo dettagliato la normativa relativa ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.

Attenzione



Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di pensione"

e il pensionando non può successivamente "cambiare" Patronato, se non mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".

Differenza tra servizio gratuito del Patronato e servizio consulenza offerto agli iscritti di un sindacato

Come già chiarito il Patronato provvede all'invio della domanda di pensione all'INPS,ma.....non si può pretendere dagli operatori del patronato simulazioni, consigli, sul calcolo della futura pensione e sulla utilità di effettuare riscatti ad esempio per ottenere un anno in più di TFS (BUONUSCITA).

Questo servizio viene generalmente svolto per i propri associati (iscritti che versano mensilmente il relativo contributo) dal settore consulenza pensioni e buonuscita presso la relativa sede del sindacato.

In tali consulenze gli operatori del sindacato :

- 1)verificano il maturato diritto a pensione;**
- 2)simulano gli importi netti della pensione e buonuscita;**
- 3)consigliano i necessari riscatti per pensione e buonuscita.**
- 4)sono in contatto con gli operatori del Patronato a cui il sindacato si appoggia.**

La scuola di servizio può essere delegata a curare "in toto" la propria pratica di pensione e di cessazione dal servizio ?

Alcuni pensionandi credono che sia possibile "delegare" la scuola di servizio a curare "in toto" la pratica di pensione e cessazione.

Il personale di segreteria riceve e protocolla la documentazione consegnata dal Patronato e dal sindacato al pensionando e la utilizza per completare gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale,segundo le indicazioni del MIN.ISTRUZ. e della competente sede INPS.

Pertanto NON SI PUO' IMPEGNARE nell'orario di servizio l'attività del personale di segreteria per gli interessi

particolari del pensionando (si potrebbe configurare un danno erariale).

In pratica si utilizza per pratiche di competenza del patronato e/o del sindacato il "tempo" del personale di segreteria "retribuito dallo Stato"

per svolgere compiti "istituzionali" e NON per fare "piaceri" ai pensionandi.

Alcuni colleghi ora pensionati si vantano in quanto senza l'aiuto di un Patronato e/o di un sindacato con il "fai da te" hanno ottenuto "ugualmente" la pensione.

Sbagliano in pieno a.....vantarsi hanno certo ottenuto il pagamento della pensione ma.....sono sicuri che l'importo sia esatto?

Il controllo di un sindacato "competente" permette in caso di errori di chiedere il "riesame" prima della "decadenza", altrimenti "l'esperto" pensionato "fai da te" mantiene l'errore....." a vita".

In sintesi.....

1)chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2025 lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line **dal 27/09/2024 ed entro il 21/10/2024 ore 23.59;**

2)chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2025 **NON DEVE** presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

3)chi deve presentare domanda di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO lo deve fare in forma analogica "cartacea"oppure digitale entro il 21/10/2024 presentando la richiesta all'UFFICIO territorialmente competente;

4)I dipendenti scuola che hanno ricevuto o riceveranno lettera INPS attestante la concessione dell'APE SOCIALE pensione anticipata per i lavori gravosi(ins.sc.infanzia)e per i lavoratori precoci possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2025 in formato analogico "cartaceo"oppure digitale al Dirigente della scuola di titolarità.

5)chi effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 21/10/2024, ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente domanda di **PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA (tramite un Patronato o il " fai da te")** **CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2025, MA.....NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE**

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;

6)SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE ALLA SEDE INPS competente ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2025 PER EVITARE RITARDI NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;

7)SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' **COPIA** DI QUANTO TRASMESSO ON LINE, a fine di informare la propria amministrazione in merito alle pratiche attivate.

Si ricorda che la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico provinciale e dal Dirigente scolastico regionale.

Importante

Dopo l'invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2025 la funzione POLIS elabora una copia in pdf scaricabile avente valore di RICEVUTA

Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2025, la scuola di titolarità attraverso il SIDI(sistema informativo dell'istruzione) può visualizzare tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

.....Ma.....potrebbero succedere qualche "disguido informatico" e la propria scuola potrebbe NON riuscire a visualizzare la relativa domanda di cessazione 2025.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola copia della domanda di cessazione dal 01/09/2025 (avente valore di ricevuta)

inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l'invio, la scuola essendo in tal modo " a conoscenza" può utilizzare l'applicazione

"Assistenza – Service Desk On Line" del SIDI e "recuperare" la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria scuola di titolarità COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line entro in termini.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](#) :// per aprire il LINK)

D.M. MIN.ISTRUZ. [https://istruzione.](#)

Circ.applicativa MIN.ISTRUZ. [https://istruzione.um](#)

Tabella requisiti [https://istruzione.ur](#)

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

giovedì 26 settembre 2024

13:25:05